

Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento della legge 150

CONSIGLIO DI STATO Sezione Consultiva per gli atti normativi Adunanza del 21 maggio 2001

N. Sez. 137/2001

Oggetto: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -

Schema DPR - Regolamento recante norme per la determinazione dei titoli per l'accesso alle attività di informazione e di comunicazione e per l'individuazione e la disciplina degli interventi formativi, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 giugno, n.150, e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

LA SEZIONE

Vista la Relazione n. Û2196/UL/46.635 del 17 maggio 2001 con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto il parere di questo Consiglio in ordine allo schema di D.P.R. suindicato.

Letti gli atti e udito il relatore-estensore, Consigliere Francesco D'OTTAVI,

PREMESSO:

Il richiedente Ministero nella richiamata relazione premette che lo schema di regolamento in esame è stato approvato in sede preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2001, successivamente inoltrato alla Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed autonomie locali, è stato da questa esaminato, dapprima, in sede tecnica, nelle riunioni del 22 marzo e del 12 aprile 2001, nel corso delle quali sono state convenute alcune modifiche proposte dalle regioni e dall'ANCI e, da ultimo, in via definitiva, nella seduta della Conferenza Unificata del 19 aprile 2001.

In tale data, è stato acquisito il parere favorevole all'intesa dell'UPI, dell'UNCEM, dell'ANCI e dei Presidenti delle regioni, e del Governo, che ha raccolto le ulteriori richieste di modifica avanzate in quella sede dalle regioni e dall'ANCI, come risulta dal verbale che qui si allega.

La Presidenza rappresenta poi che lo svolgimento, da parte delle pubbliche amministrazioni, di attività di informazione e comunicazione è stato normativizzato, in via generale, con il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il cui articolo 12 ha istituito gli URP - Uffici per le Relazioni con il Pubblico. Rileva peraltro la Presidenza che lo svolgimento di tale tipo di attività, necessita di talune, specifiche, professionalità che non sempre sono attualmente presenti nelle pubbliche amministrazioni.

Sulla base di tale avvertita circostanza il legislatore è quindi intervenuto, con la legge 7 giugno 2000 n.150 - recante "Disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni" - per porre delle regole, sia di principio che operative, cui la pubblica amministrazione deve attenersi nella predisposizione e nella comunicazione delle informazioni.

La legge (art.5), dovendo altresì affrontare la disciplina dei requisiti di cui il personale pubblico deve essere in possesso per poter svolgere le funzioni di informazione e comunicazione, ha demandato tale compito ad una fonte regolamentare.

Nel presente schema regolamentare, evidenzia la Presidenza, si è cercato di far sì che il personale addetto agli uffici cui sono affidate le funzioni istituzionali di comunicazione sia adeguatamente formato ed addestrato, in modo tale da garantire un elevato livello minimo di professionalità, che possa rendere più agevoli e produttivi i rapporti della cittadinanza con la pubblica amministrazione e che possa consentire a quest'ultima di disporre, al proprio interno, delle risorse umane adeguate ai compiti di comunicazione - diversi dalle tradizionali funzioni amministrative - che assumono sempre

maggior importanza correlativamente allo sviluppo delle I.C.T (Information & Communication Technology).

L'impianto del regolamento é sostanzialmente ripartito lungo le due direttrici della disciplina a regime, che riguarda i titoli che consentono al personale pubblico di essere utilizzato per le attività di informazione e comunicazione, e di quella transitoria, che concerne le attività formative prescritte per coloro che, pur se già addetti agli uffici che svolgono attività di comunicazione e informazione istituzionale, e quindi dotati di una certa esperienza nel settore, tuttavia non possiedono quegli strumenti conoscitivi, adeguatamente aggiornati, che consentono di adempiere al proprio ufficio in modo da tenere il passo con le crescenti innovazioni tecnologiche e con la messa a punto di sempre nuove tecniche comunicative.

CONSIDERATO:

Come rilevato nelle premesse e come più diffusamente illustrato dalla richiedente Presidenza nella richiamata relazione, con lo schema di D.P.R. in esame viene data attuazione alla previsione di cui all'art.5 della L. 7 giugno 2000, n.150, recante la disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni.

Lo schema di regolamento, in linea con le previsioni e le finalità fissate dalla richiamata norma primaria, prevede in dettaglio i requisiti di professionalità specifica che devono possedere i dipendenti addetti ai servizi di informazione e comunicazione. Il provvedimento è suddiviso in due previsioni, quella futura, e quella temporale-transitoria relativa alla situazione attuale.

Sul contenuto del provvedimento, che appare conforme agli scopi previsti dalla normativa, la Sezione esprime parere favorevole.

Ritiene tuttavia opportuno che il provvedimento sia confrontato con il contenuto del recente D.Lgs 30 marzo 2001, n.165 (pubblicato sulla G.U. n.106 del 9 maggio 2001) i cui estremi (cfr. artt.10 e 11) dovranno essere citati nel testo.

Alcune integrazioni formali sono evidenziate nello schema allegato.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni é contenuto il parere favorevole espresso dalla Sezione.

Visto: Per estratto dal verbale:

Il Presidente della Sezione
Tommaso Alibrandi

Il Segretario della Sezione
Maria Barbagallo